

Breviaria Iuris

fondati da

G. Cian e A. Trabucchi

Grandi

Pera

DE LUCA TAMAJO

MAZZOTTA

commentario breve
alle
**LEGGI
SUL LAVORO**

Quinta edizione

CEDAM

Art. 1, L. 28-6-2012, n. 92 – Disposizione di interpretazione autentica

[...]
 27. La disposizione concernente le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in albi professionali, di cui al primo periodo del comma 3 dell'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che l'esclusione dal campo di applicazione del capo I del titolo VII del medesimo decreto riguarda le sole collaborazioni coordinate e continuative il cui contenuto concreto sia riconducibile alle attività professionali intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali. In caso contrario, l'iscrizione del collaboratore ad albi professionali non è circostanza idonea di per sé a determinare l'esclusione dal campo di applicazione del suddetto capo I del titolo VII.

SOMMARIO: I. Altre collaborazioni autonome.

1 **I. Altre collaborazioni autonome.** ■ Con tipica disposizione di chiusura, l'art. 1, co. 27°, l. n. 92/12 ha istituito una presunzione generale riguardante tutti i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, vincibile dal committente solo in caso di successo nel fornire prova contraria, da considerare rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto; – nel caso in cui l'attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quelle svolte dai lavoratori dipendenti dell'impresa committente, – fatte salve le prestazioni di elevata professionalità, che potranno essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali c.p.r. sul piano nazionale. ■ In sostanza, la riforma ha fissato i seguenti **criteri indiziari** di effettività delle collaborazioni autonome, ove superino i 18 mila euro l'anno, istituendo una opposta presunzione di subordinazione nei casi in cui si verifichino almeno 2 delle seguenti condizioni: – durata superiore a 8 mesi per 2 anni consecutivi (come modificato dall'art. 46 bis, l. n. 134/12); – compensò oltre il 80% dei corrispettivi percepiti nell'arco di 2 anni solari consecutivi; – postazione di lavoro messa a disposizione del collaboratore presso una delle sedi del committente. ■ Per converso, la presunzione di subordinazione non opera qualora la prestazione lavorativa: – sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività; – sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, co. 3°, della legge 2 agosto 1990, n. 233. Analoga presunzione sussiste nel caso di prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri,

albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni. Alla ricognizione delle predette attività si provvede con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare, in fase di prima applicazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le parti sociali. ■ L'individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. ■ In questo stesso quadro, è stato altresì previsto un progressivo incremento dell'aliquota dei contributi dovuti alla Gestione separata INPS, così da arrivare gradualmente alle aliquote previste per il lavoro dipendente a partire dal 2013 (passando dall'attuale aliquota del 27,72% al 28,72%) fino a raggiungere il 33,72% nel 2018 o, per chi è già iscritto ad altra previdenza obbligatoria, il 24%. Il collegamento tra questa previsione, e quella concernente l'entità del compenso, da determinare da parte della contrattazione collettiva per mansioni comunque equiparabili a quelle svolte dai collaboratori a progetto, evidenzia l'intento del legislatore di togliere qualsiasi motivazione di ordine economico (in termini di risparmio) nel conferimento di un incarico di lavoro autonomo, il cui ricorso potrà essere motivato essenzialmente per considerazioni di contenuto professionale che inducano a ricercare soggetti dotati di particolari esperienze o capacità specifiche. ■ Una peculiare **previsione sanzionatoria** è stata infine istituita dall'art. 1, co. 26°, l. n. 92/12, nell'ipotesi di conversione di un rapporto di collaborazione autonoma, ponendosi a carico del committente 2/3 degli oneri contributivi attinenti all'iscrizione *ex lege* alla gestione separata, ed il restante 1/3 a carico del collaboratore, con il relativo diritto di rivalsa nei confronti del committente.

CAPO II

PRESTAZIONI OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO RESE DA PARTICOLARI SOGGETTI

70 Definizione e campo di applicazione. 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro nel corso di un anno solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative di cui al presente comma possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non

iscrizione in albi professionali, 276, si interpreta nel senso che sono le collaborazioni coordinate e sistematiche che costituiscono il servizio delle quali è necessaria la iscrizione professionale non è circostanza rilevante ai fini dell'art. 71.

sionali qualificati e detta spesa. Alla ricognizione delle prestazioni è stato sottoposto il decreto del Ministero dei Beni Culturali, da emanare, in fase di attuazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le parti sociali, e di validità del rapporto di lavoro e di continuità, la cui attuazione è di un rapporto di lavoro a tempo determinato. ■ In questo caso è previsto un progressivo incasso contributivo dovuto alla Geli da arrivare gradualmente all'importo del lavoro dipendente a partire dall'attuale aliquota del 27,72% al 33,72% nel 2018 o, per chi ha un'anzianità obbligatoria, il 24%. Il presente articolo, e quella concernente, da determinare da parte del datore di lavoro, attiva per mansioni comunque svolte dai collaboratori a progetto, è stato modificato dal legislatore di togliere qualsiasi riferimento economico (in termini di risparmio) all'incarico di lavoro autonomo, essendo motivato essenzialmente dal fatto che il professionista tenuto a svolgere un'attività professionale che è indotta da particolari esigenze. Una peculiare previsione è stata introdotta dall'art. 1, co. 26^o, della presente legge, che prevede la versione di un rapporto di lavoro a tempo determinato a carico del committente, con un contributo di iscrizione pari al 24% ed il restante 1/3 a carico del lavoratore, con diritto di rivalsa nel caso di licenziamento.

SOMMARIO

Il decreto n. 276/03, con gli articoli 70-73, introduce la disciplina del lavoro occasionale di tipo accessorio. Tale istituto si ispira al *travail de proximité*, tipico dell'esperienza francese, del Regno Unito e soprattutto belga, che il nostro legislatore, pur non attribuendogli la stessa collocazione sistematica, ha assunto come modello da esportare (cfr. BELLOCCHI, *Comm. Carinci Ipsosa*, IV, 91 ss.; BORZAGA, *R. it. d. lav.*, 04, 290 e SCHIAVONE, *Lav. e prev.*, 09, 1, 25). È stato rilevato che, dato il contenuto precettivo di carattere prevalentemente previdenziale, le disposizioni in esame condividono ben poco con le altre tipologie di lavoro flessibile. L'unico punto di contatto può essere rinvenuto nell'esigenza generale di dare trasparenza al mercato del lavoro e di contrastare il fenomeno del lavoro «nero» (BELLOCCHI, *op. cit.*, 82). La dichiarata finalità che il legislatore intende perseguire è proprio la regolarizzazione di quelle attività che si collocano fuori dall'organizzazione di lavoro imprenditoriale perché destinate a beneficiari particolari. Già nel Libro bianco si indicavano come oggetto di politiche legislative mirate alla riemersione una serie di attività di assistenza familiare e domestica, aiuto alle persone ammalate o con handicap, sorveglianza dei bambini, insegnamento supplementare, piccoli lavori di giardinaggio, collaborazioni e manifestazioni sociali, caritatevoli, sportive, culturali, svolte a beneficio di famiglie, società senza scopo di lucro ed enti pubblici». Inoltre la legge delega individua alcune fasce di soggetti considerati particolarmente vulnerabili e principali destinatari della disciplina, ne era dimostrazione evidente il riferimento che la versione originale del decreto attuativo n. 276/03 faceva ai soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora inseriti nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di esserlo. Tale riferimento è stato, però, espunto dal testo vigente e, considerando anche l'abrogazione dell'art. 71 del d. leg. n. 276/03 e l'ampliamento delle ipotesi di utilizzo del lavoro accessorio (vedi *infra*), si può

superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma. Per l'anno 2013, prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, fermo restando quanto previsto dal comma 3 e nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:

a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

3. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.

4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui all'articolo 72 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

SOMMARIO: I. Finalità dell'istituto. - II. Le prestazioni occasionali di tipo accessorio. - III. La natura giuridica. - IV. L'ambito delle attività, i committenti e i prestatori di lavoro accessorio.

I. Finalità dell'istituto. ■ Il d. leg. n. 276/03, con gli articoli 70-73, introduce la disciplina del lavoro occasionale di tipo accessorio. Tale istituto si ispira al *travail de proximité*, tipico dell'esperienza francese, del Regno Unito e soprattutto belga, che il nostro legislatore, pur non attribuendogli la stessa collocazione sistematica, ha assunto come modello da esportare (cfr. BELLOCCHI, *Comm. Carinci Ipsosa*, IV, 91 ss.; BORZAGA, *R. it. d. lav.*, 04, 290 e SCHIAVONE, *Lav. e prev.*, 09, 1, 25). È stato rilevato che, dato il contenuto precettivo di carattere prevalentemente previdenziale, le disposizioni in esame condividono ben poco con le altre tipologie di lavoro flessibile. L'unico punto di contatto può essere rinvenuto nell'esigenza generale di dare trasparenza al mercato del lavoro e di contrastare il fenomeno del lavoro «nero» (BELLOCCHI, *op. cit.*, 82). La dichiarata finalità che il legislatore intende perseguire è proprio la regolarizzazione di quelle attività che si collocano fuori dall'organizzazione di lavoro imprenditoriale perché destinate a beneficiari particolari. Già nel Libro bianco si indicavano come oggetto di politiche legislative mirate alla riemersione una serie di attività di assistenza familiare e domestica, aiuto alle persone ammalate o con handicap, sorveglianza dei bambini, insegnamento supplementare, piccoli lavori di giardinaggio, collaborazioni e manifestazioni sociali, caritatevoli, sportive, culturali, svolte a beneficio di famiglie, società senza scopo di lucro ed enti pubblici». Inoltre la legge delega individua alcune fasce di soggetti considerati particolarmente vulnerabili e principali destinatari della disciplina, ne era dimostrazione evidente il riferimento che la versione originale del decreto attuativo n. 276/03 faceva ai soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora inseriti nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di esserlo. Tale riferimento è stato, però, espunto dal testo vigente e, considerando anche l'abrogazione dell'art. 71 del d. leg. n. 276/03 e l'ampliamento delle ipotesi di utilizzo del lavoro accessorio (vedi *infra*), si può

affermare che il lavoro accessorio non è più *in primis* uno strumento di *workfare* ma di creazione di occasioni di lavoro, finalizzato ad aumentare il tasso di occupazione (SCHIAVONE, *op. cit.*, 27), anche nell'ambito di attività di natura imprenditoriale. ■ Ulteriore finalità della disciplina in esame è quella di attribuire anche a coloro che prestano lavoro accessorio alcune tutele essenziali sul fronte della sicurezza sociale che fino ad ora non venivano accordate ai soggetti impiegati in attività «spesso dedotte nella forma del lavoro autonomo occasionale» (VETTORI, *Comm. Ghezzi*, p. 343. Sulle finalità dell'istituto v., inoltre, CORSO, *Lav. giur.*, 04, I, 1134). ■ Tra i commentatori della riforma non manca chi ha individuato nell'istituto un fine non dichiarato: quello di creare nuove figure di contribuenti per finanziare il sistema previdenziale. Il legislatore delegato avrebbe inventato «un lavoro inesistente (o esistente come lavoro gratuito) per sottoporlo a contribuzione» (BELLOCCHI, *op. cit.*, 97). Altri, infine, avvertono il rischio che l'istituto del lavoro accessorio produca nuove figure di lavoratori confinate ai marginali del mercato del lavoro, secondo una logica «mercantilistica e ghetizzante» (ALTELLA, *R. g. lav.*, 03, 887).

II. Le prestazioni occasionali di tipo accessorio. ■ La norma in commento è stata ripetutamente modificata. Da ultimo con l'art. 1, co. 32^o, lettera a) della l. n. 92/12 (c.d. **Riforma Fornero**), a sua volta oggetto di modifica attraverso l'art. 46 bis, co. 1^o, lettera d) del d.l. n. 83/12 convertito con modificazioni con l. n. 134/12 (c.d. **Decreto sviluppo**). Tali modifiche sono intervenute dapprima per dare concreta attuazione al nuovo istituto, poi al fine di aumentarne le potenzialità di utilizzo. L'art. 70 definisce le prestazioni di lavoro accessorio come quelle attività di *natura meramente occasionale* che non danno luogo a compensi superiori a 3.000 euro nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti, né a compensi superiori a 2.000 euro, con riferimento a ciascun singolo committente. Tali limiti

sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Con la riforma del 2012, il legislatore elimina l'elenco tassativo delle attività per le quali era possibile prestare lavoro accessorio ed estende, così, l'utilizzo delle prestazioni accessorie a **tutti i settori produttivi** e senza alcuna condizione soggettiva. Tuttavia, nell'ambito dell'agricoltura il legislatore mantiene alcune limitazioni di carattere soggettivo (vedi *infra*). Nella versione della disposizione precedente alla riforma c.d. Fornero, l'ultimo periodo del comma 1° ora abrogato e il comma 1 *bis*, prevedevano una sperimentazione, prorogata più volte e fino al 31 dicembre 2012, che permetteva l'utilizzo dell'istituto in tutti gli ambiti produttivi, ma solo in favore di percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito o di lavoratori a tempo parziale. Il d.l. n. 83/12, correttivo della l. n. 92/12, ha ripristinato tale facoltà, ma solo per l'anno 2013, in favore dei soli percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (vedi *infra*). ■ Nel co. 1° dell'art. 70 i termini «accessorio» e «occasionale» sembrano costituire una sorta di sinonimia («per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale»); nella rubrica che dà il nome al Capo II relativo all'istituto in commento i due termini sembrano, invece, in rapporto di specificazione («Prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti»); infine nella rubrica dei successivi articoli 71, ora abrogato, e 72 il riferimento al termine «occasionale» scompare per lasciare il posto alla univoca definizione di **lavoro accessorio**. La maggior parte della dottrina ha inteso privilegiare tale ultima formula nella definizione della fattispecie anche per distinguerla da quella relativa alle prestazioni occasionali. ■ Il lavoro accessorio in commento e quello **occasionale** disciplinato dall'art. 61, co. 2° del d. leg. n. 276/03 vanno tenuti distinti. Originariamente era prevista per entrambi gli istituti la stessa doppia-soglia – retributiva e temporale – per qualificare la prestazione di lavoro, mentre oggi la disciplina del lavoro accessorio prevede il rispetto soltanto delle soglie retributive di 5.000 euro annui, con riferimento a tutti i committenti, e di 2.000 euro annui, con riferimento al singolo committente, e non prevede alcuna limite massimo giornaliero. Poiché l'istituto in commento non si riferisce più a settori produttivi specifici e precisamente individuati, potrebbero porsi dei problemi di confusione tra le due fattispecie ove di fatto le prestazioni, compensate con un importo non superiore a 5.000 euro, si svolgessero in un arco temporale inferiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare. ■ È stato precisato che il carattere della occasionalità va comunque rispettato quale presupposto di ricorso legittimo al lavoro accessorio e che, altrimenti, è astrattamente possibile immaginare la costituzione giudiziale di un contratto di lavoro diverso da quello accessorio (BACCHINI, *D. prat. lav.* 10, 8, 420 e p. 424).

III. La natura giuridica. ■ In merito alla natura giuridica del lavoro accessorio si rinviengono in dottrina diversi orientamenti. Alcuni identificano la fattispecie come una situazione fattuale e non come una nuova figura negoziale. Altri qualificano l'istituto come ipotesi minore di prestazione occasionale di tipo autonomo (SCHIAVONE, *op. cit.*, 27). Altri ancora invece lo qualificano come contratto di lavoro che può assumere i connotati del lavoro autonomo, subordinato o parasubordinato (sulla natura giuridica, cfr. Corso, *op. cit.*, 1146

ss.). Altri, infine, considerano irrilevante la questione della qualificazione della fattispecie. ■ Il primo indirizzo individua nel lavoro accessorio una mera **situazione di fatto** di natura non contrattuale. Il legislatore si sarebbe limitato a regolamentare le modalità retributive di alcune specifiche attività già esistenti. Tale conclusione sarebbe avvalorata dalla mancanza nelle disposizioni che si commentano di qualsiasi riferimento al negozio intercorso fra le parti ed ai rispettivi obblighi contrattuali. Tale inquadramento della fattispecie consentirebbe di superare il problema della qualificazione del rapporto fra subordinazione e autonomia (cfr. BELL'OCCHI, *op. cit.*, 89-91 e 119-123). ■ Appare, però, maggioritario e più condivisibile quell'orientamento dottrinario che riconduce la prestazioni di lavoro accessorio nell'alveo del negozio giuridico. Si è sottolineato, infatti, che il fenomeno del lavoro accessorio si perfeziona necessariamente in base ad un accordo assunto liberamente (GAMBACCIANI, *A. d. lav.* 10, 2, 408) e che laddove il legislatore abbia inteso regolamentare prestazioni lavorative non rientranti nella tipologia negoziale, lo ha fatto espressamente come all'art. 74 del d. leg. n. 276/03 (Lo Faro, *Comm. Cragnoli-Perulli*, 811-812). Ad avvalorare tale tesi milita l'espunzione dal nuovo testo della disposizione in commento; come riformato dalla l. n. 92/12, dell'ambiguo riferimento al termine «beneficiario», riferito al soggetto che riceve la prestazione lavorativa. Ad esso si è preferito l'uso del termine «committente», che rinvia necessariamente alla natura contrattuale del rapporto. ■ Tra quanti ravvisano nel lavoro accessorio una **fattispecie negoziale**, alcuni ritengono che essa debba essere ricondotta al contratto di lavoro autonomo. A fondamento di questa tesi sta la considerazione che il legislatore non ha esteso norme di tutela, neanche in minima parte, se non di carattere previdenziale perfettamente compatibili con il lavoro autonomo (in tal senso SCHIAVONE, *op. cit.*, 27 e p. 34, MATRONE, *Guida lav.* 03, 117; BORZAGA, *op. cit.*, 291). ■ Altri, invece, riconducono il lavoro accessorio a un contratto di lavoro subordinato, seppur a requisiti ridotti (VALENTE, *R. g. lav.* 09, 4, 585). ■ Altri, ancora, osservano che le concrete modalità di svolgimento della prestazione di lavoro accessorio sono compatibili con tutti i tipi negoziali disponibili in ambito giuslavoristico. Anche se sarà inconsueta ed eccezionale la possibilità di ravvisare in questo tipo di prestazioni i tratti identificativi della subordinazione *tout court* – che però non può essere esclusa *a priori*, atteso il noto principio dell'indisponibilità del tipo contrattuale –, l'esplicito riferimento all'occasionalità dei rapporti lascia del tutto aperta la possibilità di qualificarli come parasubordinati, laddove ricorrano i presupposti di coordinazione, continuità e natura prevalentemente personale dell'attività (Lo Faro, *op. cit.*, 811-812). ■ Altri, infine, hanno rilevato che al lavoro accessorio non si attaglierebbe né la qualifica di lavoro subordinato né quella di lavoro parasubordinato, non tanto per una differenza ontologica del lavoro accessorio dalle altre due tipologie, quanto proprio in ragione dell'occasionalità, nonché della residualità dello stesso. Tali caratteristiche consentirebbero addirittura di prescindere da una sua qualificazione in termini di autonomia o subordinazione (cfr. GAMBACCIANI, *op. cit.*, 409, DELL'OLIO, *Le nuove tipologie e la subordinazione*, in AA.VV., *Come cambia il mercato del lavoro*, 24; nello stesso senso CATAUDELLA, *A. d. lav.* 06, 777).

IV. L'ambito delle attività, i committenti e i prestato-

to irrilevante la questione
 specie, ■ Il primo indiriz-
 sso: una mera **situazione**
 attuale. Il legislatore si sa-
 re le modalità retributive
 già esistenti. Tale conclu-
 sione manca nella dispo-
 qualsiasi riferimento al ne-
 di ai rispettivi obblighi con-
 to della fattispecie consen-
 ma della qualificazione del
 e autonomia (cfr. BELLOC-
). ■ Appare, però, maggio-
 nell'orientamento dottrina-
 zioni di lavoro accessorio
 lico. Si è sottolineato, infat-
 to accessorio si perfeziona
 un accordo assunto libera-
 lav. 10, 2, 408) e che laddo-
 regolamentare prestazioni
 la tipologia negoziale, lo ha
 l'art. 74 del d. leg. n. 276/03
 «Perilli, 811-812). Ad avvan-
 zione dal nuovo testo della
 come riformato dalla l. n.
 ento al termine «beneficia-
 riceve la prestazione lavo-
 l'uso del termine «commi-
 tamente alla natura contrat-
 quanti, ravvisano nel lavoro
negoziale, alcuni ritengono
 adotta al contratto di lavoro
 di questa tesi sta la conside-
 on ha esteso norme di tutela,
 se non di carattere previden-
 tibili con il lavoro autonomo
 p. cit., 27 e p. 34; MAITONE,
 op. cit., 291). ■ Altri, inve-
 accessorio a un contratto di
 requisiti ridotti (VALENTE,
 et), ancora, osservano che le
 nimento della prestazione di
 npatibili con tutti i tipi nego-
 zialistico. Anche se sarà
 la possibilità di ravvisare in
 tificanti identificativi della su-
 che, però, non può essere
 o principio dell'indisponibi-
 l'esplicito riferimento all'oc-
 del tutto aperta la possi-
 di ordinari; laddove, ri-
 ordinazione; continuità e
 della fattività (LO FARO
), hanno rilevato che
 l'ordine e, bene la qualifica-
 del lavoro parasubordi-
 nati a tipologia del lavo-
 ologia, quanto proprio
 di residua-
 che consentirebbero addi-
 la qualificazione in ter-
 o (CASSACCIANI,
 ologia e la subor-
 menti del lavo-
 A. d. lav. 06,
 17).

ri di lavoro accessorio. ■ In seguito all'entrata in vigo-
 re della l. n. 92/12 è possibile usufruire di lavoro acces-
 sorio nell'ambito di **qualsiasi settore produttivo**.
 l'elenco tassativo precedentemente previsto dalla leg-
 ge è stato eliminato e permangono solo delle specifiche
 limitazioni per il settore agricolo. ■ In **agricoltura** la di-
 sciplina del lavoro accessorio si applica in caso di attivi-
 tà occasionale e di carattere stagionale effettuata da
pensionati (cioè da percettori di una pensione di anzianità
 o di vecchiaia, da beneficiari di pensione di reversibilità,
 di assegno sociale, di pensione d'invalidità o di
 assegno ordinario d'invalidità) o da **giovani** con meno
 di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un
 ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi or-
 dine e grado, compatibilmente con gli impegni scolasti-
 ci, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolar-
 mente iscritti a un ciclo di studi presso l'università.
 Inoltre la disciplina si applica anche alle attività agrico-
 le svolte in favore di committenti il cui volume di affari
 non sia superiore ai 7.000 euro (vedi l'art. 34, co. 6°, del
 d.P.R. n. 633/72), purché il prestatore di lavoro non sia
 stato iscritto l'anno precedente negli elenchi anagrafici
 dei lavoratori agricoli. ■ Per quanto riguarda le **pubbli-
 che amministrazioni**, di per sé escluse dall'applicazione
 del d. leg. n. 276/03, il legislatore ha ammesso, in segui-
 to all'entrata in vigore della Riforma e.d. Fornero, l'uti-
 lizzo generalizzato del lavoro accessorio nel rispetto dei
 vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di
 contenimento delle spese di personale e ove previsto
 dal patto di stabilità interno. Per committente pubblico
 devono intendersi tutte le amministrazioni dello Stato,
 compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le
 istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni del-
 lo Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Pro-
 vince, i Comuni, le comunità montane e loro consorzi e
 associazioni, le istituzioni universitarie, tutti gli enti
 pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le
 Amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sani-
 tario nazionale, l'Aran etc. ■ La norma in commento
 inoltre si riferisce, ad esso esplicitamente e a differenza
 che in passato (BELLOCCHI, *op. cit.*, 95), non solo a com-
 mittenti quali famiglie, imprese familiari, associazioni,
 fondazioni, comitati, enti pubblici, ma anche a qualun-
 que altro soggetto avente **natura imprenditoriale** (GAM-
 BACCIANI, *op. cit.*, 404). A tal proposito si è giustamente
 osservato che la legge delega n. 30/03 prevede che le
 prestazioni di lavoro accessorio siano svolte in favore


delle famiglie e degli enti senza scopo di lucro e che
 l'inclusione dei soggetti imprenditori fra i possibili be-
 neficiari dell'istituto in commento possa favorire prati-
 che elusive pericolose (cfr. BELLOCCHI, *op. cit.*, 97; nello
 stesso senso LO FARO, *op. cit.*, 800). ■ Il decreto legge n.
 112 del 2008, infine, ha eliminato qualunque riferimen-
 to relativo ai soggetti che possono svolgere prestazioni
 di lavoro occasionale di tipo accessorio, espungendo
 l'inciso «rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o
 comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro,
 ovvero in procinto di uscirne» dell'articolo 70 previsto
 nella sua versione originaria, ed abrogando l'articolo 71
 che individuava le categorie di prestatori di lavoro ac-
 cessorio. Ne consegue che oggi questa particolare for-
 ma di prestazione lavorativa può essere svolta da qual-
 siasi soggetto. ■ L'art. 46 *bis*, co. 1°, lettera *d*) del d.l. n.
 83/12, correttivo della l. n. 92/12, e convertito con modi-
 ficazioni con l. n. 134/12 ha, inoltre, ripristinato la facoltà
 in favore di percettori di prestazioni integrative del
 salario o di sostegno al reddito, di rendere prestazioni
 di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi, compri-
 si gli **enti locali**, nel limite massimo di 3.000 euro di cor-
 rispeltivo per anno solare. In tal modo si permette per
 il 2013 a cassintegrati, titolari di disoccupazione ordina-
 ria o disoccupazione speciale per l'edilizia e a lavoratori
 in mobilità, di svolgere una attività remunerata mante-
 nendo, sempre nella stessa misura, il diritto alle predet-
 te prestazioni sociali. Per evitare, infine, che si provochi
 una sorta di duplicazione dei versamenti contributivi in
 favore di tali soggetti particolarmente svantaggiati, il
 legislatore ha previsto che l'INPS debba sottrarre dalla
 contribuzione figurativa relativa alle prestazioni inte-
 grative del salario o di sostegno al reddito, gli accrediti
 contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro acces-
 sorio. ■ Il legislatore, con la l. n. 92/12, ha infine scelto
 di risolvere un problema applicativo emerso in rappor-
 to alla disciplina sul **permesso di soggiorno** per cittadini
 extracomunitari. Ha, così, stabilito che i compensi per-
 cepti dai lavoratori per prestazioni di tipo accessorio
 sono computati ai fini della determinazione del reddito
 necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di
 soggiorno. La disposizione permette, in via speciale, di
 computare tale somma ai fini della disciplina sul per-
 messo di soggiorno, nonostante la stessa sia totalmente
 esente ai fini della dichiarazione IRPEF e quindi non
 emerga dalla relativa documentazione.

71 Prestatori di lavoro accessorio. (Abrogato)

72 Disciplina del lavoro accessorio. 1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i beneficia-
 ri acquistano presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni orari, numerati progressi-
 vamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Mini-
 stro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni e periodicamente aggiornato, tenen-
 do conto delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

2. Tale valore nominale è stabilito tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le attività
 lavorative affini a quelle di cui all'articolo 70, comma 1, nonché del costo di gestione del servizio.

3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso presso il concessionario, di cui al
 comma 5, all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro accesso-



rio. Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4 bis, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale, effettua il versamento per suo conto dei contributi per fini previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali è rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

4 bis. Con riferimento all'impresa familiare di cui all'articolo 70, comma 1, lettera g), trova applicazione la normale disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato.

5. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'I.N.P.S. e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3 del presente decreto.

- 1 ■ Il testo dell'articolo in commento è stato sostituito dall'art. 17 del d. leg. n. 251/04 e successivamente modificato da ultimo con la l. n. 92/12. Il testo originario della disposizione fissava il valore dei buoni per le prestazioni di lavoro accessorio in 7,5 euro, di cui 5,8 euro andavano al prestatore di lavoro, 0,2 euro venivano trattenuti dall'ente o dalla società concessionaria a titolo di rimborso spese ed il resto veniva versato alla gestione separata INPS di cui all'art. 2, co. 26°, della l. n. 335/95, in misura di 1 euro, e all'INAIL in misura di 0,5 euro. Nella sua versione attuale la norma demanda al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale la determinazione del valore nominale dei buoni, i quali però devono essere **orari, numerati progressivamente e datati**. È stata determinata la percentuale del **contributo previdenziale** da versare alla gestione separata dell'INPS nella misura del 13%, la quale però sarà rideterminata con decreto del Ministro del lavoro di concerto col Ministro dell'economia in funzione dei futuri incrementi delle aliquote contributive previsti per gli iscritti a tale gestione INPS. Infine è stata determinata anche la percentuale del contributo per fini assicurativi all'INAIL nella misura del 7%. ■ Secondo il co. 2° della disposizione in commento, il valore del buono, periodicamente aggiornato, deve essere stabilito tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le attività lavorative affini a quelle di cui all'art. 70, co. 1°, nonché del costo di gestione del servizio. Come è evidente tale disposizione non è stata armonizzata rispetto alla nuova versione dell'art. 70, co. 1°, come riscritta dalla l. n. 92/12, la quale non evoca più specifiche attività lavorative (vedi *infra*). In passato ci si è domandati se si potesse stabilire un valore nominale dei buoni diverso per ogni ambito produttivo espressamente elencato all'art. 70, ma oggi, in seguito all'estensione dell'utilizzo dell'istituto in esame ad ogni settore produttivo, appare chiaro che il buono dovrà avere un **unico ed eguale valore** perché sarebbe oltremodo complicato emettere buoni di valore diverso per quante siano le attività di lavoro accessorio praticabili. Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 30-9-2005 il valore nominale del buono è stato fissato nella misura di **10 euro**.
- 2 ■ La l. n. 92/12 ha superato un orientamento dottrinario

secondo cui il valore di ciascun buono non si riferisce ad una unità oraria. Tale orientamento si fondava sulla constatazione che se così fosse stato tutte le prestazioni di lavoro sarebbero state retribuite allo stesso modo su base oraria e indipendentemente dal tipo di professionalità richiesta, facendo sì che il compenso sarebbe stato commisurato unicamente alla quantità e non anche alla qualità di lavoro svolto. (Belloccini, *op. cit.*, 113-114; Lo Faro, *op. cit.*, 807; Vettor, *op. cit.*, 349 e più recentemente Greibo e Casotti, *D. prat. lav.*, 10, 4, 157). Il legislatore del 2012 ha invece espressamente previsto l'emissione di **buoni orari**, senza alcun riferimento ad una diversificazione del valore connessa alla qualità del lavoro accessorio prestato. ■ In dottrina era stato evidenziato il rischio di un possibile utilizzo abusivo del buono quale strumento atto a garantire coperture assicurative per infortuni verificatisi in lavori inizialmente al di fuori di ogni programma assicurativo. Il beneficiario di una prestazione potenzialmente pericolosa avrebbe potuto procurarsi un certo numero di buoni da utilizzare solamente nel caso in cui si verificasse un infortunio, sfruttando quindi la copertura assicurativa *ex post* insita nel pagamento tramite *voucher* (Lo Faro, *op. cit.*, 808; Lagala, *Comm. Curzio*, 418). La l. n. 92/12 ha però previsto che i buoni, oltre ad essere orari, siano anche **numerati e datati**. Tale previsione, quantomeno, rende la realizzazione dell'abuso più difficile e ne facilita il riconoscimento. In ogni caso la violazione degli adempimenti amministrativi preventivi previsti in caso di utilizzo di lavoro accessorio, potrà comportare la qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato e la comminazione da parte degli ispettori del lavoro della «maxi-sanzione» prevista in caso di lavoro nero dal «collegato lavoro» (l. 4-11-2010, n. 183). ■ Poiché prima dell'ultima riforma del 2012, i buoni non erano orari, numerati e datati, l'art. 1, co. 33° della l. n. 92/12 ha ammesso l'utilizzo di siffatti buoni, se già richiesti alla data di entrata in vigore della stessa legge (18-7-2012) e comunque non oltre il 31 maggio 2013. ■ Come è stato detto, la nuova fattispecie persegue essenzialmente l'obiettivo di garantire al lavoratore la protezione previdenziale per attività di solito svolte senza alcuna copertura assicurativa. È stato però rilevato che,

s'occupato o mo-

Il pagamento delle
fiscale, effettua il
sarau di cui all'ar-
el valore nominale
er cento del valore
titolo di rimborso
ata con decreto del
e delle finanze in
ta dell'INPS.

); trova applicazio-

lecreto il concessio-
di cui al comma 4 e
i concessionari del
comma 1, lettere a)

buono non si riferisce
mento si fondava sulla
ato tutte le prestazioni
ite allo stesso modo su
dal tipo di profesio-
compensazione sarebbe sta-

quantità e non anche
nozioni; op. cit., 113-
ni; opacit. 1349 e piaris
Decreto lav. 10. 4. 1871)

espressamente previsto
a un riferimento ad
connessa alla qualità del
edotrio di istrato (v. 7
alle utilizzo abusivo del
amintire e oper fura sasi

per la finanziaria
benefici
di di punicolo o avreb-
tante, cui non si da uti-

stato un'auto-
noma di la finanziaria
a un'auto-
1991 la l. n. 92/12

del settore aniano
che quantifono,
per difficoltà di fac-
e di volaranti xlogh

no previsti in cao
di un'auto-
di un'auto-
di un'auto-
di un'auto-

di un'auto-
di un'auto-
di un'auto-
di un'auto-

di un'auto-
di un'auto-
di un'auto-
di un'auto-

di un'auto-
di un'auto-
di un'auto-
di un'auto-

di un'auto-
di un'auto-
di un'auto-
di un'auto-

di un'auto-
di un'auto-
di un'auto-
di un'auto-

poiché le prestazioni previdenziali riconosciute dall'INPS sono esigibili solo in rapporto a precisi requisiti contributivi, difficilmente i prestatori di lavoro accessorio potranno mai usufruire di tali benefici in base ai soli contributi connessi a tale tipo di attività occasionale.

Per questo alcuni hanno sostenuto che questo meccanismo sia solo un «escamotage per aiutare gli istituti assicurativi pubblici a racimolare fondi a costo zero» (Verrini, *op. cit.*, 350).

73 Coordinamento informativo a fini previdenziali. 1. Al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa, l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle attività di lavoro accessorio disciplinate dalla presente legge, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico di cui all'articolo che precede, l'INPS e l'INAIL stipulano apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Decorsi diciotto mesi dalla entrata in vigore del presente provvedimento il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predisponde, d'intesa con INPS e INAIL, una relazione sull'andamento del lavoro occasionale di tipo accessorio e ne riferisce al Parlamento.

74 Prestazioni che esulano dal mercato del lavoro. 1. Con specifico riguardo alle attività agricole non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al quarto grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.

■ L'esclusione di alcuni rapporti di lavoro familiari dall'ambito di applicazione delle normative lavoristiche non costituisce una novità introdotta dal decreto legislativo in commento. Infatti a partire dalla fine degli anni novanta si registra una tendenza dell'ordinamento ad affrancare le collaborazioni di parenti ed affini dagli obblighi di natura previdenziale. Tale tendenza è stata ripresa nelle leggi finanziarie degli ultimi anni nell'ambito delle quali si è assistito ad una progressiva dilatazione sia delle esenzioni contributive sia della platea dei soggetti interessati (Lo Faro, *op. cit.*, 815). ■ Le novità del decreto legislativo n. 276/03, rispetto alle agevolazioni introdotte precedentemente e, in particolare, con la l. Finanziaria del 2003, sono diverse. Per quanto attiene ai **presupposti soggettivi** la norma prende in considerazione parenti ed affini fino al quarto grado mentre nella l. Finanziaria faceva riferimento solo ad una parentela di secondo grado. Inoltre viene meno il limite derivante dall'obbligo per i coltivatori diretti di iscrizione negli appositi elenchi provinciali. In merito ai

presupposti oggettivi l'art. 74 fa riferimento alle attività agricole in genere, laddove la finanziaria circoscriveva le esenzioni alla specifica attività di raccolta dei prodotti agricoli. Per quanto attiene ai **limiti temporali** la disposizione in esame non indica una esatta durata della prestazione limitandosi ad un riferimento ad un «breve periodo» in luogo dei 90 giorni previsti dalla l. Finanziaria. In fine, per quanto riguarda i **benefici**, vi è da rilevare, la l. Finanziaria faceva unicamente riferimento all'assicurazione INPS e non anche a quella INAIL (Bellocchi, *op. cit.*, 134). ■ È stato osservato che se è vero che la norma è stata sollecitata dai datori di lavoro per avere maggiore «tranquillità» nell'utilizzo del lavoro familiare rispetto a sempre possibili contestazioni da parte degli organi ispettivi, è anche vero che vi è il concreto pericolo che il principio affermato dalla norma in esame possa essere fatto valere dall'INPS per disconoscere reali rapporti di lavoro tra familiari molto frequenti in agricoltura (Lagala, *op. cit.*, 419).